

Articolo 124, comma 5 della LR. 11/2009 abrogata

confermato ancora temporaneamente in vigore

(c.3 art. 64 legge regionale 6/2012)

fino all'approvazione del Regolamento di Bacino - art. 28, c.5
per una disciplina omogenea del bacino aeroportuale

Art. 124, comma 5 – LR 11/2009

(Servizi di collegamento con gli aeroporti)

(Art. 25, l.r. 22/98)

5. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi é costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile. Il sistema aeroportuale lombardo é costituito dagli aeroporti aperti al traffico civile. I titolari di licenze rilasciate dai comuni integrati di cui al comma 8 sono legittimati a svolgere il servizio di taxi nel sistema aeroportuale lombardo con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale stesso sull'intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti. Nei medesimi comuni si applica l'integrazione del servizio di taxi con la reciprocità di carico. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati e di quelli che si integreranno ai sensi del comma 8, prestano servizio sull'intero territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo per le corse che non originano dal sistema aeroportuale. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, previa approvazione di un disciplinare-tipo, promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000. La convenzione tra l'altro regola:(12)

- a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
- b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992;
- c) le modalità di svolgimento dei servizi di taxi;
- d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
- e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle ventiquattro ore;
- f) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello comunale e provinciale, ove si tenga altresì conto della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all'interno dei diversi ambiti comunali del bacino, anche mediante eventuali turnazioni orarie o giornaliere tra il servizio aeroportuale e quello comunale;
- g) le modalità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza;
- h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel comma 6, previo parere della commissione consultiva regionale di cui alla legge 21/1992.